



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1243

Riforma della giustizia tributaria

Indice

1. DDL S. 1243 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1243	5
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	22
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	23
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 8 (pom.) del 18/12/2019	24
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 9 (ant.) del 16/01/2020	25
1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (ant.) del 12/02/2020	27
1.3.2.1.4. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 26/02/2020	28
1.3.2.1.5. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (ant.) del 05/03/2020	30
1.3.2.1.6. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (ant.) del 24/02/2022	33
1.3.2.1.7. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (pom.) del 01/03/2022	35
1.3.2.1.8. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 7 (pom.) dell'08/03/2022	36
1.3.2.1.9. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 8 (ant.) del 15/03/2022	37
1.3.2.1.10. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 9 (ant.) del 22/03/2022	38
1.3.2.1.11. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (ant.) del 29/03/2022	39
1.3.2.1.12. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 05/04/2022	40
1.3.2.1.13. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (pom.) del 12/04/2022	41
1.3.2.1.14. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 27/04/2022	42
1.3.2.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	44
1.3.2.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 224 (ant.) del 20/01/2021	45
1.3.2.2.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 302 (pom.) del 01/03/2022	47
1.3.2.2.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/03/2022	55
1.3.2.2.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 306 (pom.) del 15/03/2022	57
1.3.2.2.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 308 (pom.) del 22/03/2022	59
1.3.2.2.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 310 (pom.) del 29/03/2022	64
1.3.2.2.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 311 (pom.) del 05/04/2022	68
1.3.2.2.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 312 (ant.) del 13/04/2022	72

1. DDL S. 1243 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1243
XVIII Legislatura

Riforma della giustizia tributaria
Titolo breve: *Riforma della giustizia tributaria*

Iter
27 aprile 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1243 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzaglini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Christian Solinas](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Donatella Tesei](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 110 del 18 aprile 2019.

Classificazione TESEO

RICORSI TRIBUTARI , GIUDICI E GIURISDIZIONE

Articoli

CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.1), GIUDICI ONORARI (Artt.1, 6), TRIBUNALI (Artt.1-7), CORTE DI APPELLO (Artt.1-3, 5, 7), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 17), MAGISTRATURA (Art.1), RUOLI SPECIALI (Art.1), CONCORSI PUBBLICI (Artt.4, 5), COMMISSIONI TRIBUTARIE (Artt.4, 5, 34), MAGISTRATI (Artt.1-16), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.17), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.13), PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Artt.15, 16), CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Artt.17-32), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Artt.31, 32), SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI (Art.33), CORTE DI CASSAZIONE (Art.33), ABROGAZIONE DI NORME (Art.34)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 16 gennaio 2020) .

Sostituito da Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 24 febbraio 2022) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Luciano D'Alfonso \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 16 gennaio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2^a (Giustizia)** e **6^a (Finanze e tesoro)** in sede redigente il 23 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1243

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1243

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **OSTELLARI**, **PEPE**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PILLON**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **PAZZAGLINI**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Riforma della giustizia tributaria

Onorevoli Senatori. - L'ampia e generale discussione parlamentare in tema di « riforma fiscale » ci consente, *rectius* impone, di affrontare, finalmente, il delicato tema della « giustizia tributaria »; invero, le condizioni processuali venutasi a creare con la « pace fiscale » costituiscono una straordinaria opportunità per portare avanti una riforma, chiesta a gran voce anche dal mondo professionale, che ponga il binomio contribuente-cittadino al centro del processo tributario, consentendo allo stesso una difesa efficace davanti ad un giudice tributario veramente terzo ed imparziale, nel rispetto dei dettami dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Si cita al riguardo, tra le altre, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 227 del 20 ottobre 2016, laddove nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni, per violazione degli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Reggio-Emilia in merito all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, in quanto tra l'altro non compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in tema di « equo processo », ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, auspicava l'intervento urgente del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria.

Si tratta di un invito che non può e non deve rimanere inascoltato, ma servire da stimolo al legislatore per un necessario e coraggioso intervento di modifica dell'intero sistema giurisdizionale tributario. In tal senso si è espressa anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, nel documento di aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione, con riferimento alle Commissioni tributarie, evidenziando numerose criticità, ha auspicato un intervento del legislatore « volto a rideterminare l'ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuita » alle stesse; si legge, poi, ancora nel documento: « Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell'intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflattive del contenzioso ».

Le commissioni tributarie provinciali e regionali, ricordiamolo, si sono insediate il 1° aprile 1996, con

il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1996; dopo oltre vent'anni è giunto, ora, il momento di modificare radicalmente il sistema, affidando la giustizia tributaria ad una magistratura specialistica e autonoma, anche alla luce della intervenuta parziale riforma del processo tributario attuata con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Gestione e organizzazione affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Per attuare l'effettiva indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, si prevede che ogni processo venga svolto « nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata ». È necessario, quindi, svincolare dal Ministero dell'economia e delle finanze la gestione e l'organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, affidandole ad un « organismo » terzo, quale per eccellenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché la giustizia tributaria sia anche nella sostanza - e non solo nella forma - indipendente e autonoma.

Si rende necessario istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare, una cosiddetta « quinta magistratura », con una gestione organizzativa, come detto, indipendente.

Una magistratura organizzata nei tre gradi di giudizio, con una denominazione che ne rispecchi la natura, con un tribunale tributario, una Corte d'appello tributaria e una sezione speciale tributaria della Corte di cassazione.

Giudici tributari professionali

A normativa vigente, la giustizia tributaria è composta da giudici a tempo parziale e questo - chiaramente - non ne tutela la professionalità; situazione davvero incresciosa atteso il delicato settore, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo, in cui si trovano ad operare, nonché il valore, molto spesso elevato, delle questioni trattate.

L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, su base regionale; inoltre l'appartenenza agli organi di giustizia tributaria è incompatibile con qualunque altro incarico o iscrizione in albi professionali.

La professionalizzazione del giudice consentirebbe, poi, di riconoscere agli stessi una retribuzione adeguata al ruolo e alle responsabilità; si pensi che ad oggi i giudici tributari percepiscono compensi pari a 25 euro netti a sentenza depositata, spesso pagati in forte ritardo, e nulla per la sospensiva.

Una situazione che ne offende la professionalità e ne deprime il ruolo istituzionale.

In particolare, viene prevista l'istituzione del giudice monocratico competente per tutte le controversie d'importo non superiore a euro 30.000 d'imposta; innanzi ad essi viene attivata la procedura di reclamo con mediazione, anche al fine di deflazionare - per il futuro - il contenzioso tributario.

Giudici onorari

Il disegno di legge prevede, inoltre, il permanere della figura del giudice onorario tributario per le controversie per cause pendenti di minore rilevanza economica.

Il *trend* del contenzioso, secondo la relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze del giugno 2018, risulta in diminuzione: il numero dei ricorsi depositati nel 2017 nelle commissioni provinciali di valore fino a euro 20.000 è stato di 104.175 unità, pari al 70,15 per cento di tutti i ricorsi, mentre il loro valore è pari a complessivi euro 399.575.063 (con un « valore medio » di euro 3.835) pari al 2,42 per cento del valore complessivo dei ricorsi.

Si evidenzia il dato relativo ai ricorsi con valore inferiore ad euro 3.000 che sono pari a 65.786 (44,3 per cento), con valore complessivo di euro 57.784.885 (0,35 per cento) con valore medio di euro 878.

In presenza di un numero tanto elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice onorario potrebbe smaltire le pendenze che altrimenti appesantirebbero i giudici togati, così permettendo a un giusto numero di magistrati professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore.

Allo stesso tempo, la figura del giudice tributario onorario consentirebbe di non disperdere le

indiscusse professionalità di cui oggi il sistema si pregia.

In conclusione, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di riformare la giurisdizione tributaria nazionale nei principi ispiratori prima ancora che nella struttura territoriale.

La riforma, tra l'altro, trova spazi attuativi, come fatto cenno in premessa, proprio grazie alle misure deflative costituenti la pace fiscale, sia in ragione di un evidente minor contenzioso all'avvio che in termini di maggiore efficienza futura del sistema.

Un sistema semplicemente più equo, trasparente ed efficiente, che fornisca gli strumenti necessari per quello che potrebbe essere un diverso rapporto tra lo Stato e il cittadino, prima ancora che tra il fisco e il contribuente.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata, in forma autonoma e indipendente sull'intero territorio nazionale, dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L'ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.
3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello. I tribunali tributari possono essere articolati in sezioni e le corti di appello competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la corte.
4. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al citato decreto legislativo n. 546 del 1992, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
5. Per quanto non disposto ai sensi del comma 4, e purché compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile, anche con l'impiego dell'analogia.
6. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
7. La magistratura tributaria, istituita ai sensi della presente legge, è una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
8. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 37.
9. L'organico nazionale dei giudici tributari è di 800 unità.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di esercizio effettivo, e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari.
5. Quando il tribunale giudica in composizione collegiale è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e decide con il numero invariabile di tre componenti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

Art. 3.

(Nomine dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.
4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

Art. 4.

(Concorso per giudici dei tribunali tributari)

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37 sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.
5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composte da:
 - a) un magistrato, consigliere di cassazione, che le presiede;
 - b) un professore ordinario di diritto tributario;
 - c) un avvocato tributarista di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;
 - d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.
7. In caso di morte o cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.
8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica nonché l'aggiornamento professionale dei giudici tributari sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

Art. 5.

(Concorso per giudici delle corti di appello tributarie)

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
4. Con regolamento da adottare si sensi dell'articolo 37 sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.
5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e sono composte da:
 - a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
 - b) un professore ordinario di diritto tributario;
 - c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno vent'anni;
 - d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno vent'anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali costituisce titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria è indetto un nuovo concorso su base regionale.
8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica, nonché l'aggiornamento professionale dei giudici delle corti di appello tributarie, sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).
9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Art. 6.

(Nomina dei giudici onorari tributari)

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h). Laddove non diversamente disposto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì disciplinati le incompatibilità, le modalità per lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza dei giudici onorari tributari.
3. Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 7.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini

processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.

5. Il tribunale tributario e la Corte di appello tributaria giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:

- a) di valore non superiore a 30.000 euro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;
- b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;
- c) relative ai giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
- d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo e della mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo e mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.

7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 8.

(Requisiti generali dei giudici tributari)

1. I giudici tributari devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
- e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui agli articoli 4 e 5, cinquant'anni di età.

Art. 9.

(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 10.

(Giuramento)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

Art. 11.

(Durata dell'incarico)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

- a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;
- b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- c) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
- d) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
- e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 13.

(Trattamento economico)

1. Ai giudici tributari è attribuito un trattamento economico congruo e dignitoso tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai fini di cui al comma 1 ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e il sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 37, tenendo conto dell'anzianità di servizio.

Art. 14.

(Responsabilità)

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni di cui ai seguenti commi.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;
- d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;
- f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

- g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;
- i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
- n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, come previsto dall'articolo 14.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni, o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, o il fatto di intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;
- e) la mancata frequenza di un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5, con decadenza dall'incarico e divieto di ulteriore nomina a giudici tributari.

Art. 16.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Capo II

CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

(Vigilanza)

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari attraverso il Consiglio della giustizia tributaria e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18.

(Composizione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:
 - a) dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto *ratione officii*;
 - b) da quattro magistrati delle corti di appello tributarie, componenti eletti;
 - c) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
 - d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori universitari in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.
3. Nella sua prima adunanza il Consiglio della giustizia tributaria sceglie il presidente tra tutti i propri componenti, a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto per votazione, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del presidente le relative funzioni sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.
4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 19.

(Durata)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria rimane in carica per cinque anni.
2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 20.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

- a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
- b) chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti in quota parlamentare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d);
- c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 21.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 22.

(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 30, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 23.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- d) predispone la relazione annuale;
- e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;
- f) esprime parere sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
- g) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti di appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma

non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 24.

(Convocazione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.

Art. 25.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno 11 componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico definito ai sensi dell'articolo 13.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 27.

(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 28.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 29.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso, con i compiti di:

- a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
- b) organizzare sull'intero territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola superiore della magistratura, in convenzione anche con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono definiti dal Consiglio che ne nomina anche i coordinatori e i relatori;
- c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può distaccare, in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 30.

(Segretariato generale)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.
2. L'assegnazione e la revoca di personale al Segretariato generale è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria.
3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Art. 31.

(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.
2. Agli uffici di cui al comma 1 sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale.

Art. 32.

(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.
2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.
4. Con la stessa procedura sono determinate all'occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale in diretta correlazione alle variazioni della pianta organica di cui al comma 3.

Capo III

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 33.

(Competenza della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di

giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti di appello tributarie. Essa è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.

2. I giudizi di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente con rito camerale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 35, comma 1, della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 si intendono riferiti rispettivamente ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie.

Art. 35.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il 1° gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dalla medesima data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. I giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 sono trasferiti ai tribunali tributari per i giudizi di primo grado e alle corti di appello tributarie per i giudizi di secondo grado; i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie regionali e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano sono trasferiti alle corti di appello tributarie competenti per territorio.

Art. 36.

(Termini per i concorsi e le nomine)

1. I concorsi pubblici su base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, sono svolti entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 novembre 2019.

Art. 37.

(Regolamento attuativo)

1. Con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme attuative previste dalla presente legge.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1243
XVIII Legislatura

Riforma della giustizia tributaria
Titolo breve: *Riforma della giustizia tributaria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 8 \(pom.\)](#)

18 dicembre 2019

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 9 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2020

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 10 \(ant.\)](#)

12 febbraio 2020

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 11 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2020

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 12 \(ant.\)](#)

5 marzo 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 224 \(ant.\)](#)

20 gennaio 2021

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 15 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2022

[N. 6 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 302 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 7 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 304 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 8 \(ant.\)](#)

15 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 306 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 9 \(ant.\)](#)

22 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 308 \(pom.\)](#)

22 marzo 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 10 \(ant.\)](#)

29 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 310 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 11 \(ant.\)](#)

5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 311 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 12 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 312 \(ant.\)](#)

13 aprile 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 16 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 8 (pom.) del 18/12/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019
8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[BAGNAI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [BAGNAI](#) constata la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede redigente. Informa peraltro che i relatori hanno manifestato la necessità di svolgere alcuni approfondimenti sui disegni di legge nn. 243, 714, 759 e 1243 in materia di riforma della giustizia tributaria e che alcuni Gruppi hanno preannunciato l'intendimento di presentare una propria proposta legislativa sul tema. In considerazione di tali esigenze, ritiene quindi opportuno rinviare l'esame in sede redigente dei disegni di legge sopra citati a una data che verrà successivamente concordata tra le due Presidenze.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 9 (ant.) del 16/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020
9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\) VITALI ed altri.](#) - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\) CALIENDO ed altri.](#) - *Codice del processo tributario*

[\(759\) NANNICINI ed altri.](#) - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\) ROMEO ed altri.](#) - *Riforma della giustizia tributaria*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), relatore per la 6^a Commissione, d'intesa con il senatore Cucca, relatore per la 2a Commissione, facendo riferimento al testo distribuito ai senatori che illustra i disegni di legge in titolo, si riserva una comparazione analitica tra le quattro proposte in esame una volta depositato anche il provvedimento da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione prende atto.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone di procedere a un ciclo di audizioni informali sulla materia.

Si associano i relatori, senatori [CUCCA](#) (IV-PSI) e [D'ALFONSO](#) (PD), e il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), che ritiene soprattutto opportuno conoscere i dati sulle attuali pendenze giudiziarie presso le agenzie tributarie provinciali e regionali.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta della senatrice Bottici.

Il presidente [OSTELLARI](#) invita dunque i Gruppi a trasmettere le audizioni dei soggetti da ascoltare entro le ore 18 di martedì 28 gennaio, dando per acquisite le richieste eventualmente già avanzate per le vie brevi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (ant.) del 12/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[BAGNAI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente **[BAGNAI](#)** constata la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede redigente e in sede consultiva su atti del Governo. Rileva peraltro l'assenza di due dei relatori sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Ritiene quindi opportuno rinviare l'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243 e 1661, in tema di riforma della giustizia tributaria, e in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 143, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, ad altra seduta, che propone di convocare per mercoledì 19 febbraio alle ore 9.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.4. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[BAGNAI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\)](#) [VITALI](#) ed altri. - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\)](#) [CALIENDO](#) ed altri. - *Codice del processo tributario*

[\(759\)](#) [NANNICINI](#) ed altri. - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\)](#) [ROMEO](#) ed altri. - *Riforma della giustizia tributaria*

[\(1661\)](#) [FENU](#) ed altri. - *Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1661, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), relatore per la 6^a Commissione, d'intesa con il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), relatore per la 2a Commissione, introduce brevemente il disegno di legge n. 1661 e, in conclusione, propone di congiungerne la discussione con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 243, 714, 759 e 1243.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) anticipa che è in fase di assegnazione alle Commissioni riunite anche il disegno di legge n. 1687, che verte sulla medesima materia.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), relatore per la 6^a Commissione, d'accordo il senatore CUCCA, relatore per la 2a Commissione, preannuncia che avanzerà la stessa proposta di congiunzione anche per il disegno di legge indicato dal senatore Marino.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle numerose richieste di audizioni pervenute e ricorda le recenti determinazioni del Collegio dei senatori questori che pongono restrizioni all'ingresso di ospiti nei palazzi del Senato, suggerendo di valutare le modalità più idonee per svolgere la fase istruttoria.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), relatore per la 6ª Commissione, propone di convocare un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite al fine di stabilire, anche individuando delle priorità, un calendario delle audizioni e di evidenziare i punti comuni a tutti i disegni di legge in esame, così da rendere più agevole il lavoro istruttorio con gli esperti che verranno ascoltati.

Concorda il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), relatore per la 2ª Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la proposta del relatore D'Alfonso, anche se manifesta l'opportunità di svolgere le audizioni sulla base di un testo o di più testi già definiti, lasciando agli auditi e ai senatori la sensibilità di individuarne i temi più rilevanti.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), prima di ogni altra considerazione, riterrebbe prioritario stabilire il tipo di riforma da varare, verificare l'efficienza della giustizia tributaria e individuarne le problematiche. Ricorda quindi alcuni dati relativi alle pendenze tra primo e secondo grado, che sembrerebbero evidenziare una soddisfazione complessiva da parte dei cittadini e dell'Amministrazione.

Il sottosegretario GUERRA consegna alla Presidenza una documentazione contenente dati sulla giustizia tributaria.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del relatore D'Alfonso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la data della convocazione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite verrà stabilita d'intesa tra le due Presidenze.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (ant.) del 05/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 5 MARZO 2020
12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[BAGNAI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente [BAGNAI](#), per ragioni logistiche, ritiene opportuno verificare la disponibilità di un'aula più capiente rispetto alle Commissioni riunite. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55 riprende alle ore 10.

I relatori [MIRABELLI](#) (PD) e [DE BERTOLDI](#) (FdI) consegnano una relazione alla Presidenza, sui contenuti, specificando i tratti salienti dell'Atto in titolo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), è volto a dare attuazione alla direttiva UE 2017/852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. Direttiva DRM - *Dispute Resolution Mechanism*) il cui recepimento era previsto entro il 30 giugno 2019. Rifacendosi alla relazione consegnata, sintetizza i contenuti dell'articolato, rimettendosi alla discussione per ulteriori approfondimenti.

Dopo che il relatore per la 6ª Commissione [DE BERTOLDI](#) (FdI) ha ipotizzato lo svolgimento di audizioni, il PRESIDENTE invita a considerare che il termine per l'espressione del parere è già decorso e solo grazie alla disponibilità del Governo le Commissioni sono abilitate a procedere: sarebbe

pertanto opportuno evitare ulteriori dilatazioni dei tempi.

La sottosegretaria GUERRA riconferma la disponibilità del Governo, fermo restando un termine non ulteriormente prorogabile al 31 marzo prossimo.

I senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimono dubbi sul contenuto dello schema di decreto, evidenziando la complessità della tematica: essa renderebbe difficile adattare i meccanismi di risoluzione delle controversie, esistenti nell'ordinamento nazionale, con l'oggetto del contenzioso prefigurato nella direttiva 2017/852.

Non facendosi osservazioni il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (n. 155)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore per la 2a Commissione, senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*), introduce il provvedimento, chiarendo che lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), intende recepire nell'ordinamento le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/CE (*Shareholders Rights Directive* o "SHRD") in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Il processo di recepimento della direttiva è stato avviato con il decreto legislativo n. 49 del 2019, sulla base della predetta legge n. 163 del 2017, in assenza di specifici criteri di delega. Con la legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2, in particolare con riferimento all'adeguamento dell'impianto sanzionatorio volto a reprimere la violazione dei nuovi obblighi introdotti dalla disciplina europea.

Passando all'esame del testo, per le parti di competenza, si sofferma sull'articolo 2, che riformula, estendendone l'ambito di applicazione e la forbice edittale, le sanzioni relative alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, che assume rilevanza con riferimento all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti ed all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci; le sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati; le sanzioni relative alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate.

Il successivo articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 recante il Codice delle assicurazioni private, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore.

Infine, l'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Informa conclusivamente che sono pervenute alcune osservazioni sul testo da parte dell'ANIA, che si riserva di approfondire e valutare, nonché dell'Assonime.

Interviene poi il relatore per la 6a Commissione, senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*), che riferisce per

gli aspetti di specifica competenza, precisando che la direttiva 2017/828/UE ha introdotto nuovi strumenti normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza nelle relazioni fra l'impresa e i soci, nonché la capacità di coinvolgere in modo stabile gli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività, che detengono di norma diverse posizioni azionarie, anche rilevanti, in aziende quotate, di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Infine evidenzia che l'articolo 1 reca una modifica formale al quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF, per mezzo della quale viene corretto un difetto di coordinamento normativo derivante dai lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale ad una direttiva diversa da quella oggetto di recepimento, ovvero la direttiva 2014/64/UE (*Markets in financial instruments directive* - "MiFID" 2). Per la rimanente parte del provvedimento si rimette alla relazione svolta dalla senatrice Evangelista. In conclusione segnala a sua volta che l'Assonime ha inviato alcune osservazioni sul testo che si riserva di valutare ai fini del prosieguo dell'esame e della redazione del parere da sottoporre alle Commissioni riunite.

Si apre il dibattito.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) considera del tutto condivisibili le sottolineature da parte dell'ANIA, in quanto, per come è stato redatto lo schema di decreto legislativo, si pone un problema di asimmetria e di interpretazione rispetto al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [BAGNAI](#), in considerazione dell'alto numero di richieste di audizioni pervenute con riferimento all'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243 e 1661 in materia di giustizia tributaria, propone di rinviarne l'esame e convoca, subito dopo il termine della seduta, un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, al fine di individuare le modalità più idonee per svolgere la fase istruttoria.

Concordano le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che è convocato l'Ufficio di Presidenza al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.6. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (ant.) del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
6^a (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022
15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\)](#) **VITALI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Codice del processo tributario*

[\(759\)](#) **NANNICINI ed altri.** - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\)](#) **ROMEO ed altri.** - *Riforma della giustizia tributaria*

[\(1661\)](#) **FENU ed altri.** - *Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*

[\(1687\)](#) **MARINO.** - *Codice del processo tributario*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243 e 1661, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1687 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il presidente [D'ALFONSO](#) informa le Commissioni riunite che con la prossima congiunzione di un ulteriore disegno di legge a prima firma del senatore Marino, vi saranno tutti i presupposti per entrare nel merito della discussione congiunta dei provvedimenti, al fine di pervenire all'approvazione di un testo unificato.

Considerato il fatto che la tematica è strettamente connessa alla possibilità di usufruire delle risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza, esprime quindi l'auspicio a che si possa pervenire all'approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento entro la fine della presente legislatura.

Conclude preannunciando che dalla prossima settimana avrà inizio il programmato ciclo di audizioni sui provvedimenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.7. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

MARTEDÌ 1 MARZO 2022

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi del Presidente della 2^a Commissione

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CNDCEC, COMITATO
INTERMAGISTRATURE, UNCAT E ANTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759,
1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)*

1.3.2.1.8. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 7 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

MARTEDÌ 8 MARZO 2022

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi del Presidente della 2^a Commissione

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI, DELLA DOTTORESSA LUCIANA CUNICELLA E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI, DELL'ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, DELL'ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI, DELL'UNIONE GIUDICI TRIBUTARI, DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA E DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

1.3.2.1.9. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 8 (ant.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

MARTEDÌ 15 MARZO 2022

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

D'ALFONSO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEL PROFESSOR AVVOCATO MAURIZIO LEO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

1.3.2.1.10. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 9 (ant.) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

MARTEDÌ 22 MARZO 2022

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi della Vice Presidente della 6^a Commissione

[TOFFANIN](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,20

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'A.N.G.I.T., AVVOCATO FRANCESCO LUCIFORA, DEL PROFESSORE AVVOCATO GUGLIELMO MAISTO, DELL'AVVOCATO MICHELE TIENGO E DEL PROFESSORE AVVOCATO CESARE GLENDI INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

1.3.2.1.11. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (ant.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

MARTEDÌ 29 MARZO 2022

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSORE AVVOCATO GIUSEPPE MELIS, DEL PROFESSORE AVVOCATO MASSIMO BASILAVECCHIA, DEL DOTTOR PAOLO LUIGI REBECCHI PER LA CORTE DEI CONTI E DEL PROFESSOR EUGENIO DELLA VALLE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

1.3.2.1.12. 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

MARTEDÌ 5 APRILE 2022

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi della Vice Presidente della 6^a Commissione

[TOFFANIN](#)

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR ALBERTO LIGUORI, DELL'AVVOCATO MAURIZIO VILLANI, DELLA PROFESSORESSA AVVOCATO LIVIA SALVINI, DEL DOTTOR MASSIMO SCUFFI, DELL'AVVOCATO DAVIDE DRUDA, DEL PROFESSOR AVVOCATO ANDREA GIOVANARDI E DEL PROFESSOR DOMENICO CHINDEMI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

1.3.2.1.13. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

MARTEDÌ 12 APRILE 2022

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi del Presidente della 2ª Commissione

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 16 alle ore 17,40

*AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR LANFRANCO TENAGLIA, DEL CONSIGLIERE
PIERCAMILLO DAVIGO, DEL RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), DEL PROFESSORE AVVOCATO GIOVANNI
GIRELLI, DEL PROFESSORE FABRIZIO AMATUCCI E DEL PROFESSORE GIACINTO DELLA
CANANEA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE
CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA)*

1.3.2.1.14. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

[\(243\)](#) **VITALI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

[\(714\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Codice del processo tributario*

[\(759\)](#) **NANNICINI ed altri.** - *Codice della giurisdizione tributaria*

[\(1243\)](#) **ROMEO ed altri.** - *Riforma della giustizia tributaria*

[\(1661\)](#) **FENU ed altri.** - *Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria*

[\(1687\)](#) **MARINO.** - *Codice del processo tributario*

[\(2467\)](#) **CNEL.** - *Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario*

[\(2476\)](#) **MISIANI ed altri.** - *Ordinamento della giurisdizione tributaria*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2467 e 2476 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che sono stati assegnati alle Commissioni 2a e 6a riunite i disegni di legge n. 2467 d'iniziativa del CNEL e n. 2476 d'iniziativa del senatore Misiani ed altri. In relazione al seguito della discussione propone che essi siano abbinati ai disegni di legge già presentati.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il ciclo di audizioni si è concluso nella seduta del 12 aprile e che, d'intesa con il presidente D'Alfonso, i relatori si riservano di proporre alle Commissioni 2a e 6a riunite un testo unificato che potrà contenere le indicazioni e le disposizioni maggiormente condivise sia tra i Gruppi parlamentari che tra i soggetti auditi e avviare in tal modo un'interlocuzione con il Governo

che, come è noto, sta predisponendo a sua volta un testo in linea con la tempistica concordata in sede europea e gli obiettivi fissati nel PNRR.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i documenti depositati dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 243 e connessi sulla riforma della giustizia tributaria, sono stati pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.2. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.2.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 224 (ant.) del 20/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021
224^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, come delineato nell'ufficio di Presidenza del 12 gennaio scorso, la Commissione riprenderà i propri lavori a partire dall'esame, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di crediti deteriorati, e n. 1708, per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.

Per quanto riguarda le procedure informative, segnala l'opportunità di riprendere la prossima settimana, di intesa con la Commissione finanze della Camera dei deputati, le audizioni relative all'indagine conoscitiva in materia di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Comunica poi che la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il Piano nazionale di ripresa e resilienza per esprimere il parere alla Commissioni riunite 5a e 14a.

Infine segnala l'esigenza di riprendere, congiuntamente alla Commissione giustizia, l'esame in sede redigente dei disegni di legge in tema di riforma della giustizia tributaria.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE**, in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenzia che, come già accaduto in passato in occasione di programmi di spesa con ampie dotazioni di risorse, alcune opere potrebbero non essere realizzate nei tempi previsti, anche per la difficoltà di comporre gli interessi degli amministratori locali. Andrebbe quindi sollecitata la previsione di una nuova programmazione delle risorse non spese nonché l'assegnazione al Parlamento di un effettivo ruolo nel monitoraggio della loro riallocazione.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) evidenzia che la sede consultiva limiterà il parere della Commissione esclusivamente alle sole parti di competenza.

Il senatore **BAGNAI** (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le competenze della Commissione finanze sembrerebbero minimali rispetto ai contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, visto che le risorse stanziare non potranno essere destinate né all'abbattimento del carico fiscale né ad una riforma

della struttura del sistema bancario e finanziario. Ciò non esclude ovviamente che alcune tematiche vengano comunque toccate nel dibattito, ma la loro inclusione nel parere, oltre ad invadere la sfera di competenza di altre Commissioni, minerebbe anche la credibilità del lavoro svolto.

Si riserva quindi di approfondire la nuova versione del Piano, dopo le modifiche apportate sulla base delle proposte dei partiti di maggioranza, che andrebbe tuttavia alleggerita dalla retorica sulla grande occasione che non tornerà più. Ricorda quindi le tempistiche degli interventi pubblici e dei relativi processi autorizzativi, soprattutto con riferimento alle grandi opere, le uniche per le quali sarebbero giustificate le risorse europee, che andrebbero necessariamente abbreviate. Nel merito anticipa comunque alcune considerazioni, in particolare segnalando che le risorse arriveranno troppo tardi per far fronte all'emergenza e dovranno essere restituite troppo presto per non incidere sulle sorti delle generazioni future.

In conclusione invita la Presidenza a non concedere troppo tempo all'esame in sede consultiva del PNNR e ad attribuire la priorità agli atti di stretta competenza della Commissione. Solo in tal modo infatti, riuscendo così a concludere l'esame dei provvedimenti già incardinati, il Parlamento potrà dimostrare di non essere subalterno all'attività legislativa del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'organizzazione dei lavori terrà conto delle diverse esigenze e delle varie sensibilità politiche.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.2.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 302 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
302^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **GRIMANI** (*Misto*), il quale sintetizza in premessa i principi e i contenuti della legge di delegazione europea, con specifico riferimento agli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, fa presente poi che l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitori di servizi di *crowdfunding*. La direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento (*benchmark*) da cui dipende il valore di contratti finanziari, nonché per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

La raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la banca centrale) o un comitato (guidato dalla banca centrale)

composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività.

L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare la valutazione della necessità di sostituzione di un indice di riferimento (*benchmark*) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

L'articolo 7, introdotto alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Le disposizioni di delega si occupano delle attribuzioni, dei poteri e dei profili di responsabilità delle Autorità di vigilanza, in linea con la normativa UE sulle crisi delle controparti centrali. Viene delineata una specifica disciplina sanzionatoria e sono previste forme di coordinamento con il vigente quadro normativo in materia di mercati finanziari, banche e di crisi di impresa.

L'articolo 8, introdotto dalla Camera, reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

L'articolo 20 contiene uno specifico principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche.

In particolare si dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l'accisa dovuta), che nell'attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista dalla normativa europea, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata.

Nell'allegato A sono inoltre contenute le seguenti direttive di competenza della Commissione Finanze, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 introduce norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero. A tal fine si prevede il trasferimento all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) degli attuali poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti. L'Autorità è così resa responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse (articolo 1). Essa (articolo 2) rafforza anche il ruolo dell'EIOPA (Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza nel settore assicurativo, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE. La normativa (articolo 3) introduce, infine, delle norme volte

a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (*Markets in Financial Instruments Directive* - MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19. La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation* - DAC). Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) interviene in dichiarazione di voto favorevole esprimendo apprezzamenti, anche in relazione al contenuto del disegno di legge in titolo.

Intervengono poi in dichiarazione di voto favorevole i senatori [LANNUTTI](#) (Misto-IdV) e [COMINCINI](#) (PD) a nome delle rispettive parti politiche.

Interviene quindi la senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), la quale giudica positivamente il disegno di legge in titolo che reca misure significative interviene sui percorsi formativi e sullo sviluppo di nuove competenze in sinergia con le esigenze delle imprese. Rimarca tuttavia che il parere reca un'indicazione troppo rigida rispetto alla cumulabilità delle agevolazioni.

Dopo che la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ha confermato la propria proposta, avendo comunque lasciato la facoltà alla Commissione di merito di prevedere diverse tipologie di erogazioni a favore delle fondazioni, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [FENU](#) (M5S) a nome del Gruppo M5S.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 2545 di conversione del decreto n. 13 del 2022 recante disposizioni di modifica al decreto in esame in materia di *super bonus* e di contenimento dei prezzi delle energie. Fa presente inoltre che il richiamato decreto-legge n. 13 sarà presentato come emendamento governativo al disegno di legge in titolo e che pertanto la Commissione potrà utilmente concentrare il proprio lavoro esprimendo il parere sul disegno di legge n. 2505.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, confermando che esso è stato redatto tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 13.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva che la seconda osservazione del parere dà per scontato che la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 - per quanto riguarda il limite di due cessioni - sia condivisa dai Gruppi parlamentari; viceversa la propria parte politica presenterà emendamenti volti ad incrementare il numero di cessioni. Chiede quindi al relatore di modificare tale osservazione per tener conto delle possibili modifiche nel senso indicato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*) svolge una serie di considerazioni critiche in merito all'articolo 28 del decreto-legge in esame, giudicando insufficienti anche le norme introdotte dal successivo decreto-legge n. 13, sostenendo che la tracciabilità e l'asseverazione da parte dei professionisti sono gli unici strumenti per frenare le frodi, senza ricorrere a una rigida limitazione del numero di cessione dei crediti. Preannuncia peraltro il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere illustrata.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per chiedere alla rappresentante del Governo chiarimenti sulla procedura di attivazione del codice identificativo dei crediti ceduti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Risponde sul punto il sottosegretario Alessandra SARTORE, facendo presente che l'infrastruttura per gestire i codici di identificazione sarà pronta a partire dal 1° maggio 2022, data di decorrenza delle nuove disposizioni.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) preannuncia che la propria parte politica si riserva di presentare emendamenti per rendere più ampia la facoltà di cessione dei crediti d'imposta, sempre nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, rilevando polemicamente come il MEF non riesca a dare motivazioni credibili all'orientamento oggettivamente contrario alla piena cedibilità e circolazione dei crediti maturati a fronte delle spese per l'efficientamento energetico.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) chiede al relatore di inserire in premessa un riferimento all'articolo 5 del decreto, in materia di canoni di locazione per le imprese turistiche (mentre i bonus servizi termali si riferisce all'articolo 6), sollecitando l'inserimento di un'osservazione volta ad estendere il credito d'imposta per il canone di locazione anche a favore dei gestori delle discoteche. In tema di "Superbonus" rimarca le perplessità della propria parte politica sia relativamente al decreto-

legge n. 4 che alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13. In entrambi i casi le limitazioni alla cedibilità del credito non vanno nella giusta direzione. Preannuncia un voto favorevole con l'auspicio che il relatore possa accogliere i rilievi espressi.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) esprime una serie di considerazioni fortemente critiche per l'insufficienza dei decreti-legge nn. 4 e 13, soprattutto per quanto riguarda il contenimento degli effetti economici sulle famiglie e sulle imprese dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A suo parere solo la drastica riduzione del prelievo sul consumo di benzina e gasolio per autotrazione avrebbe un effettivo contenuto agevolativo nei confronti dei consumatori. Ritiene pertanto di aver motivato il proprio voto contrario sul parere presentato dal relatore, rimarcando le gravi prospettive per l'economia nazionale derivanti dalla guerra in Ucraina.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur anticipando il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo Lega, in Commissione bilancio, per rafforzare e consolidare le misure di sostegno ai settori produttivi in maggiore difficoltà, nella consapevolezza che le disposizioni in materia di caro energia potranno diventare insufficienti in conseguenza della crisi innescata con la guerra in Ucraina. Si dichiara peraltro convinto che l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e i risparmi ad esso connessi costituiscono un obiettivo essenziale anche per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici.

A giudizio del senatore [COMINCINI](#) (*PD*) i Gruppi politici, a partire dal Partito Democratico, sono chiamati a migliorare le disposizioni in materia di Superbonus, sostenendo peraltro l'azione del Governo per incrementare la tracciabilità della cessione dei crediti e bloccare quindi i comportamenti fraudolenti. Tenuto conto che la congiuntura economica sta mutando radicalmente, con la necessità di contabilizzare i pesanti effetti sul fronte energetico della guerra in Ucraina, il rafforzamento del meccanismo agevolativo del Superbonus rappresenta un obiettivo totalmente condivisibile. A tale proposito, sottolinea positivamente le norme in materia di sicurezza del lavoro sui cantieri edili.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde alle critiche avanzate dal senatore Fenu, motivando l'orientamento del Governo di frenare le frodi ingenerate da un utilizzo illecito delle agevolazioni connesse ai lavori di efficientamento energetico e sismico, chiarendo la portata degli interventi volti a contenere e limitare il numero di cessioni successive.

Interloquiscono sul punto i senatori [FENU](#) (*M5S*) e [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), ai quali fornisce ulteriori chiarimenti il SOTTOSEGRETARIO rinviando peraltro all'informativa che il ministro Franco farà domani su tale specifica questione.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) volto a ribadire la richiesta di modifiche del parere illustrato, il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di rivedere la propria proposta alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il presidente [D'ALFONSO](#), per consentire la conclusione dell'esame nella seduta di domani, propone di anticipare la seduta già prevista per le ore 14, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti di CNDCEC, Comitato Intermagistrature, UNCAT e ANTI, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani alle ore 14 è anticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che l'esame in sede consultiva ha tenuto conto del testo proposto dal relatore e adottato dalla Commissione di merito che l'articolo 4, rubricato *Regime giuridico degli ITS Academy*, prevede che essi si costituiscono come fondazioni di partecipazione che operano come istituti del Sistema terziario di istruzione; che essi sono dotati, ai sensi del comma 5, di un patrimonio composto, tra l'altro, dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio (lettera c); che, ai sensi del comma 6, gli ITS *Academy* possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro - incluse quelle definite elargizioni ai sensi della citata lettera c) - che determinano un credito di imposta nel limite del 30 per cento delle erogazioni effettuate ovvero del 60 per cento se effettuate a favore di ITS *Academy* operanti in province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale; che il comma 9 specifica che alle fondazioni in parola si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione, dovendosi intendere le disposizioni anche di natura fiscale; considerato che l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, lettera *i) octies* - cui il comma 9 fa rinvio anche se non in maniera diretta ed esplicita - prevede la detrazione dall'imposta sul reddito nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici nonché degli istituti tecnici superiori; nel presupposto che le erogazioni in natura ai sensi del comma 5, lettera c) non danno diritto al credito di imposta, poiché una diversa interpretazione recherebbe con sé la necessità di specificare il "valore normale" di tali elargizioni, con un rinvio a quanto previsto dall'articolo 9 del Testo unico delle imposte dirette; rilevato infine la sovrapposizione di misure agevolative e l'assenza di un espresso divieto di cumulo a fronte della stessa erogazione; dato per acquisito l'orientamento della Commissione di merito di mantenere le due tipologie di agevolazione fiscale, differenti per natura, portata e applicabilità; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

coordinare il disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 4, inserendo al comma 6 dopo la parola "spetta", le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo", in modo da rendere non cumulabili le due agevolazioni a fronte di una sola erogazione.

Valuti la Commissione, nel caso intenda rendere detraibile anche le elargizioni in natura l'opportunità di inserire al comma 6 dopo le parole

"ai sensi del comma 5, lettera c", le seguenti "al valore normale se in natura".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che

l'articolo 1, commi 1 e 2, assegnano risorse e prevedono la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e le relative addizionali per i settori della gestione discoteche, sale da ballo e assimilati;

l'articolo 2 istituisce il fondo per il rilancio delle attività economiche con prevalente destinazione alle attività di commercio al dettaglio per l'erogazione di un contributo calcolato in percentuale della riduzione del fatturato subita nel 2021 rispetto al 2019, comunque non inferiore al trenta per cento; che l'erogazione del contributo a fronte di domanda del beneficiario non è soggetta alla verifica della situazione fiscale e della regolarità contributiva;

l'articolo 3 prevede l'integrazione di fondi già istituiti per erogare risorse e sostegni ai comparti dei parchi di divertimenti, wedding, eventi, horeca e altri;

che l'articolo 3, commi 3 e 4, prevedono un credito di imposta per le rimanenze dei settori tessile, moda pelletteria e calzaturiero;

l'articolo 6 proroga i *bonus* servizi termali non usufruiti al gennaio 2022;

l'articolo 9 riconosce crediti di imposta e contributi al settore delle società sportive;

l'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni e materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 per la quota superiore a 10 milioni di euro di investimenti inclusi nel Pnrr. La norma interviene su una disposizione della legge di bilancio per il 2022, per gli investimenti degli esercizi 2023-2025;

l'articolo 15 prevede un credito di imposta - utilizzabile solo in compensazione - per i maggiori oneri di consumo di energia elettrica per determinate imprese ad alto tasso di consumo energetico: il credito non è soggetto ai limiti e non concorre a formare il reddito imponibile.

L'articolo 28 prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e economiche con riferimento agli incentivi per effettuare interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento al meccanismo di cessione del credito di imposta maturato.

Preso atto inoltre dell'emanazione del decreto legge n. 13 del 2022, abrogativo del citato articolo 28 del decreto in esame:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il complesso delle misure agevolative, pur perseguendo obiettivi e finalità pienamente condivisibili, è talmente differenziato e disomogeneo per misura, tipo, modalità di fruizione e tempistica dei benefici che è evidente l'esigenza di un intervento a monte di armonizzazione e razionalizzazione. Gli adempimenti richiesti ai beneficiari sono diversi, in alcuni casi deboli in altri stringenti; le risorse sono sufficienti, ma come nel caso dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, la concreta fruibilità del beneficio slitta da un esercizio finanziario all'altro. Sul punto la Commissione rileva criticamente che la norma introdotta con il decreto legge n. 34 del 2020 è stata attuata con decreto del ministro dello sviluppo economico nel luglio 2021 e che l'Agenzia delle entrate ha emanato un

provvedimento nell'ottobre del 2021. Si tratta di tempistiche non in linea con la condizione di crisi delle imprese; appare opportuno rivedere completamente le procedure di fruizione delle agevolazioni fiscali, in primis i crediti di imposta.

2. Per quanto riguarda l'articolo 28, la Commissione prende atto con favore che il Governo ha rivisto completamente l'intervento privilegiando la certezza del diritto, la stabilità delle norme e dei contratti e degli obblighi assunti dai contribuenti e dalle imprese, e che abbia meglio soppesato le esigenze di controllo e rigore verso comportamenti illeciti e truffaldini, rispetto all'impatto positivo che i bonus edilizi stanno avendo per l'economia nazionale. Infatti la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 13 del 2022 supera il divieto assoluto di effettuare ulteriori cessioni del credito di imposta, sia per lo sconto in fattura da parte dell'impresa, sia per la cessione del credito ad altri soggetti, ma introduce la facoltà di effettuare altre due cessioni, per entrambe le scelte del committente, a condizione che tali contratti di cessione siano effettuati a favore di banche o di intermediari finanziari ovvero imprese assicurative; inoltre, sempre ai fini del controllo, la cessione non può essere antecedente alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione esercitata, con l'attribuzione di un codice identificativo volto ad agevolare la tracciabilità delle operazioni di cessione. La Commissione prende atto che le stesse disposizioni sono previste anche per il credito di imposta maturato per investimenti delle imprese del settore turistico, rispondendo al criterio di armonizzazione sottolineato in precedenza.

3. Per quanto riguarda la cedibilità a terzi del credito a fronte della detrazione di imposta sulle spese effettuate, la Commissione esprime il netto favore per meccanismi che anticipino finanziariamente gli oneri a carico del bilancio dello Stato, nella convinzione che essi compensino positivamente la momentanea indisponibilità finanziaria del committente o dell'impresa. Si tratti di investimenti di ristrutturazione immobiliare, o industriale, o contributi a fondo perduto o in conto interessi: la cessione, l'operazione di risconto degli effetti, è uno strumento da sviluppare.

Infine, la Commissione prende atto che l'articolo 3 del decreto legge 13 del 2022, specifica opportunamente che il periodo di sequestro dei crediti di imposta oggetto di cessione fa decorrere i termini temporali di utilizzo, fermo restando che rimane invariato il periodo quinquennale di utilizzo in compensazione del credito di imposta e che quote di crediti non usufruiti non sono rimborsabili. Conclusivamente la Commissione sollecita la piena attuazione del meccanismo di rimborso diretto da parte della piattaforma PagoPa di tutte le fattispecie agevolative, a partire dagli oneri detraibili per le persone fisiche.

1.3.2.2.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
304^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il presidente **D'ALFONSO** (PD), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, osserva che le deleghe contenute nell'articolo 19, relative alla semplificazione del settore del trasporto su strada, potrebbero costituire l'occasione per affrontare la questione rilevante dell'individuazione di percorsi dedicati per i trasporti eccezionali, in modo da tenere conto degli aggiornamenti effettuati dal competente Dicastero sull'agibilità delle infrastrutture stradali presenti nella Penisola.

Infatti, a seguito della caduta del ponte Morandi, il Ministero delle Infrastrutture aveva avviato un'approfondita indagine per verificare, a livello nazionale, lo stato di agibilità delle cosiddette "opere d'arte" (ossia le opere realizzate in cemento), individuando quelle che avevano esaurito la propria vita tecnica e precludendole, conseguentemente, ai trasporti eccezionali. In tale contesto, però, la normativa vigente poneva la responsabilità nell'individuare un percorso sicuro in capo al trasportatore, dando luogo ad ingiustificate sperequazioni.

Recentemente, nell'ambito dell'esame del cosiddetto "decreto sostegni II", il mondo politico si era sensibilizzato sulla tematica, procedendo opportunamente -tramite specifici emendamenti- all'abrogazione della normativa da ultimo citata. Tuttavia, rimane l'impellente necessità di individuare, stante anche la notevole crescita industriale degli ultimi decenni, dei percorsi sicuri dedicati ai trasporti eccezionali (ad esempio dai siti industriali sino ai porti), predisponendo altresì -in relazione ai numerosi casi in cui i trasportatori fossero obbligati a seguire percorsi più lunghi rispetto a quelli che avrebbero scelto- delle opportune misure di perequazione fiscale rispetto agli oneri in capo alle aziende di trasporto.

Conclude auspicando che il relatore possa tenere conto delle osservazioni poc'anzi formulate ai fini della predisposizione della prescritta relazione da indirizzare alla Commissione di merito.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) osserva che la questione infrastrutturale è tematica assai delicata, stante anche l'inferiorità delle risorse ad essa assegnate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto a quelle spettanti alla digitalizzazione ed alla transizione ecologica. Auspica quindi che, nell'eventuale revisione del Piano recentemente ipotizzata dal Ministro dell'Economia, la tematica possa trovare spazio al fine di consentire al Paese di allinearsi alle necessità in tempi non eccessivamente ristretti. Conclude ponendo l'accento anche sulla disciplina delle patenti di guida rilasciate a coloro che conducono trasporti eccezionali.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) condivide le osservazioni formulate dal Presidente e formula l'auspicio a che esse possano trovare spazio sia nella relazione da indirizzare alla Commissione di merito, sia in un'eventuale modifica della delega.

Prende quindi nuovamente la parola il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), ponendo l'accento su un'ulteriore tematica, ossia la valorizzazione delle misure premiali (introdotte già in parte nell'ordinamento nazionale) previste per chi adempie puntualmente agli oneri fiscali ai fini anche di facilitare l'accesso ai prodotti finanziari offerti dalle banche. Questi ultimi, infatti, vengono negati dalla banca erogatrice anche solo in presenza di semplici notizie sulla reputazione e l'onorabilità del richiedente (a prescindere dalla sua effettiva colpevolezza), dando luogo a sperequazioni inammissibili. Sarebbe peraltro auspicabile - prosegue l'oratore - che tale principio di premialità e di favore nei confronti dei cittadini - e non dei semplici consumatori - fosse adottata proprio a livello europeo e rammenta, sul punto, di aver svolto, anche in tempi recenti, una forte attività di sensibilizzazione politica.

Ad avviso del senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) anche tale, ulteriore tematica appare di indubbio interesse.

Interviene da ultimo il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*), rimarcando la rilevanza delle tematiche evocate nel corso del dibattito e riservandosi di recepirle nella proposta di relazione da inviare alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti di AMT, la dottoressa Luciana Cunicella e i rappresentanti di LAPET, ANCOT, INT, ANC, ADC e OCF, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.3.2.2.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 306 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
306^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme, su tematiche oggetto dell'attività dell'Agenzia

Il presidente [D'ALFONSO](#) avverte che il ritardo nell'avvio della procedura prevista in titolo dipende dalla difficoltà di carattere tecnico nel collegamento da remoto.

La dottoressa DAL VERME - intervenendo da remoto - svolge alcune brevi osservazioni circa i programmi e i progetti di sviluppo dell'Agenzia da lei diretta in linea con gli obiettivi previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente [D'ALFONSO](#), alla luce delle persistenti problematiche tecniche del collegamento da remoto, d'intesa con la direttrice Dal Verme, rinvia ad altra data lo svolgimento dell'audizione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2481\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
(Relazione alla 14^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [D'ALFONSO](#), preso atto della indisponibilità del relatore a partecipare alla seduta rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Consiglio Nazionale Forense e il professor avvocato Maurizio Leo, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.2.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 308 (pom.) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 22 MARZO 2022
308^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme, accompagnata dal consigliere Simonetta Saporito, dal dottor Edoardo Maggini, dal dottor Alessandro Foggia e dall'ingegner Massimo Bollati.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio su tematiche oggetto dell'attività dell'Agenzia

Il presidente **D'ALFONSO** introduce l'audizione.

La DIRETTRICE del Demanio svolge in premessa una serie di osservazioni volte ad illustrare gli sviluppi gestionali organizzativi e strutturali dell'Agenzia, nel mutato contesto post pandemico, volti principalmente alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, - attraverso la fondamentale collaborazione tra istituzioni e enti locali - individuando strategie e strumenti per attivare operazioni di "rigenerazione urbana" e incentivare la riqualificazione degli immobili pubblici sottoutilizzati o abbandonati. In tale contesto, nell'ambito degli obiettivi e investimenti fissati dal PNRR, l'Agenzia intende dare un forte impulso e un contributo importante alla missione digitalizzazione e innovazione - creando un nuovo modello di edificio pubblico - e quella della transizione ecologica - con l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e alla missione istruzione

e ricerca, inclusione e coesione sociale. Nel delineare gli obiettivi strategici dell'Agenzia e il processo di trasformazione, l'oratrice dà quindi analitico conto delle modifiche organizzative per affrontare gli obiettivi citati, illustrando struttura e caratteristiche operative della Direzione per la trasformazione digitale e della Struttura per la progettazione. La seconda è finalizzata al sostegno tecnico della Pubblica amministrazione centrale e territoriale per la qualità della progettazione e fornisce servizi di ingegneria e architettura e attività tecnica di supporto alle stazioni appaltanti, nonché di gestione dei progetti per garantirne qualità e tempi di esecuzione. Si sofferma poi sulla rete per la sostenibilità e l'innovazione, chiarendo che l'Agenzia richiede il supporto di un laboratorio permanente in rete composto da centri di ricerca di tutto il territorio nazionale e dà conto dell'avvio di un comitato per la qualità della progettazione.

Fa poi riferimento alle azioni messe in campo per il potenziamento delle iniziative di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, a partire da quello utilizzato per uso governativo, facendo ampio riferimento alle attività di supporto che l'Agenzia ha posto in essere con il Ministero della giustizia allo scopo di recuperare grandi complessi dismessi o edifici già in uso all'amministrazione giudiziaria, sottolineando che tra i 15 interventi previsti spicca l'iniziativa relativa al parco della giustizia di Bari. Prosegue il proprio intervento dando conto delle innovazioni introdotte per accelerare e pianificare gli interventi per la manutenzione per il patrimonio immobiliare dello Stato, insistendo sulla innovatività della diffusione e l'utilizzo dei fascicoli digitali in modo da effettuare una manutenzione predittiva e una più puntuale programmazione degli interventi. Conclude facendo riferimento al modello di accordo con Roma Capitale per il completamento e la valorizzazione del compendio sportivo polifunzionale di Tor Vergata.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede quali sono le prospettive circa la gestione in termini privatistici e redditualità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, citando le misure di cartolarizzazione poste in essere in passato.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) dà atto alla Direttrice che l'Agenzia sta operando con grande determinazione nell'ambito dell'edilizia giudiziaria.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) chiede quali strumenti si intendono utilizzare per la valorizzazione di immobili demaniali da parte di soggetti privati.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) chiede aggiornamenti circa le situazioni di beni demaniali insistenti nei comuni di Chioggia e Caorle.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), pur apprezzando il lavoro fin qui svolto sui beni demaniali insistenti nel comune di Chioggia, chiede conto delle differenze di indennizzi richiesti per la sdemanializzazione.

Il presidente [D'ALFONSO](#) pur apprezzando l'istituzione di una centrale di progettazione ai fini collaborativi con gli enti locali, paventa il rischio che tale struttura possa operare in termini sostitutivi rispetto alle scelte da compiersi nei territori. Sollecita poi un'ulteriore attività per completare il superamento dell'annosa vicenda degli immobili demaniali di Chioggia, dando comunque atto all'Agenzia di aver operato finora con maggiore efficacia rispetto al passato. Conclusivamente chiede una valutazione circa gli affidamenti in concessione delle aree di demanio marittimo, secondo il criterio degli ambiti territoriali e della salvaguardia degli investimenti effettuati in precedenza.

Risponde ai quesiti la dottoressa DAL VERME facendo presente che l'Agenzia è impegnata con Invimit e Cassa depositi e prestiti per la valorizzazione di immobili attraverso il coinvolgimento dei privati, ritenendo peraltro superato il modello delle cartolarizzazioni che in passato non ha dato gli esiti sperati. Anche in tale contesto è fondamentale lo strumento innovativo del fascicolo digitale nel

quale confluiscono tutte le notizie esistenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione. Su Chioggia chiarisce che al momento su circa cento soggetti interessati sono pervenute solo trentuno domande e che di queste dodici possono considerarsi in via di completamento. L'Agenzia ha messo a disposizione del comune Chioggia cinque unità di personale per supportare l'ente locale nella gestione di tali pratiche. Alla senatrice Toffanin fa presente che la differenza di indennizzi nel comune di Chioggia è determinata dalla differente disciplina tra Demanio statale e Demanio marittimo. Dopo aver assicurato al senatore Ferrazzi la disponibilità ad affrontare le questioni relative agli immobili insistenti nel comune di Caorle, svolge alcune riflessioni personali circa gli interventi da adottare per la valorizzazione delle concessioni per lo sfruttamento di aree del Demanio marittimo, tenendo conto anche delle prescrizioni unionali e della giurisprudenza.

Alla senatrice [BOTTICI](#) (M5S) - che sollecita un intervento volto ad attenuare gli oneri per i proprietari di immobili che insistono sul demanio marittimo - l'oratrice fa presente che risulta al momento problematica l'individuazione di una specifica disposizione legislativa. Al senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) - che pone un ulteriore quesito - ribadisce che la collaborazione con Invimit non esclude la gestione di tipo societario di parte del patrimonio immobiliare pubblico.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ringrazia l'audita e la congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, per gli aspetti di competenza, il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) il quale, dopo aver fatto riferimento agli articoli 27 e 28, volge osservazioni critiche circa il contenuto e la portata dell'articolo 32, volto ad innovare le procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob. Si tratta della sostanziale interposizione dell'operato di una commissione tecnica per la selezione delle candidature la cui nomina resta di competenza delle amministrazioni come previsto dalla legge. A suo parere, tale commissione ha un ruolo intrinsecamente politico compiendo una previa selezione dei soggetti candidabili: traspare da tale norme in controluce, prosegue l'oratore, un discredito per le prerogative politiche e parlamentari, ennesima versione di una pregiudiziale negativa nei confronti della politica. Conclude sollecitando una riflessione della Commissione su tale specifico aspetto, rinviando ulteriori considerazioni rispetto alla tematica delle concessioni delle aree demaniali marittime, che interessa l'*iter* del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2022 ([n. 357](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo sintetizzandone il contenuto e sottolineando la crescente disaffezione del pubblico rispetto alla vendita dei biglietti della Lotteria Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda ai Commissari l'audizione prevista per giovedì alle ore 16 del Comandante generale della Guardia di Finanza.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la Presidenza a programmare un'audizione dell'Ente Poste con particolare riferimento alla questione della cessione dei crediti di imposta maturati per gli interventi edilizi assistiti dalla detrazione del centodieci per cento.

I senatori [MARINO](#) (*IV-PSI*) e [FENU](#) (*M5S*) si associano e chiedono di ascoltare sul punto anche l'ABI.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*) chiede fin d'ora di individuare una soluzione per superare il blocco del settore da tutti denunciato.

A giudizio della senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) una soluzione immediata è quella di prorogare i termini di vigenza delle norme.

Il presidente [D'ALFONSO](#) nell'assicurare la programmazione della procedura informativa richiesta, condivide la sollecitazione della senatrice Toffanin. Dà quindi notizia della prossima assegnazione in congiunta con la Commissione industria del decreto-legge in materia energetica e fiscale varato di recente dal Governo.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto di tale informazione e ritiene che l'esame di un decreto-legge che riguarda la materia energetica possa consentire di riaprire la discussione sulla portata complessiva della detrazione di imposta per l'efficientamento energetico degli immobili. Imputa al Ministro delle finanze la volontà di depotenziare tale agevolazione, con la motivazione errata che ad esse sia imputabile la diffusione di frodi, mentre invece si tratta dell'unico strumento in grado di sostenere la crescita economica nel 2022, già messa a grave rischio per le conseguenze della pandemia e degli eventi bellici in Ucraina.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) attribuisce al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia la volontà di bloccare, anche con motivazioni errate, lo strumento del centodieci per cento.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*), osserva che i toni e le questioni emerse all'interno della maggioranza che sostiene il Governo sono in larga parte argomentazioni di critica e di opposizione soprattutto per quanto riguarda le conseguenze nefaste sul settore delle costruzioni degli orientamenti contrari a tale agevolazione da sempre sostenuti dal Ministro dell'economia. Apprezza la disponibilità a svolgere un approfondimento che vede il coinvolgimento di Poste Italiane e dell'ABI, ma invoca una pronta reazione della Commissione in coerenza con i giudizi espressi.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di programmare adeguatamente gli approfondimenti richiesti.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono

stati auditi il presidente dell'A.N.G.I.T., avvocato Francesco Lucifora, il professore avvocato Guglielmo Maisto, l'avvocato Michele Tiengo e il professore avvocato Cesare Glendi, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.2.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 310 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
310^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione ([n. 361](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il sottosegretario GUERRA fornisce risposta ad alcuni quesiti che erano stati formulati nella seduta del 24 marzo, osservando in premessa che le disposizioni oggetto di recepimento sono previste in una delega il cui termine di esercizio era in scadenza all'atto di trasmissione alle Camere.

Nel merito, con riferimento ai beni la cui fornitura avverrà in esenzione di imposta - accise e IVA -, fa presente che essi sono -in sostanza- quelli necessari allo svolgimento delle missioni militari all'interno dell'Unione europea e connessi alla Politica di difesa e di sicurezza comune (PSDC). Il provvedimento peraltro mira ad introdurre in ambito europeo una disciplina già vigente per le missioni NATO. In tale ambito, e cioè cessionario appartenente all'UE e operazioni di Paesi membri, sottolinea che l'esenzione dell'IVA sulla cessione di armi non è effettivamente esclusa dall'articolato, precisando che si tratta comunque di beni inerenti a profili logistici e organizzativi delle missioni citate.

In relazione all'esatto volume di *import* e di *export* dei beni interessati dalla disciplina di esenzione dell'IVA, fa presente che non si dispone di dati trattandosi di attività future.

Osserva, da ultimo, che non risulta alcuna sovrapposizione della disciplina di cui al provvedimento in titolo con le norme contenute nel decreto-legge n. 14 del 2022, poiché le cessioni di beni in esenzione riguardano i Paesi membri dell'Unione.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) osserva preliminarmente che l'imposta sul valore aggiunto era stata introdotta (nel lontano 1973 ed anche in quel caso per adeguarsi a una disciplina europea), prevalentemente come strumento di perequazione sociale.

Stante questa premessa, l'applicazione dell'esenzione dall'IVA alle forniture militari appare decisamente impropria, considerata, altresì, l'attuale, difficile situazione economica e sociale del Paese il cui andamento è influenzato anche dagli eventi bellici. Esprime forti perplessità per le implicazioni complessive di una misura agevolativa che riguarda anche le cessioni di armi, che oltre tutto, produce un mancato gettito per lo Stato proprio nel momento in cui andrebbero potenziate le misure in favore delle classi socialmente più deboli.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) esprime, invece, avviso pienamente favorevole sul provvedimento, che si inquadra in quel complesso di azioni volte a tutelare la sicurezza europea e quindi, restando nella strettissima e drammatica attualità, a consentire all'Unione europea di intervenire per preservare l'integrità di un Paese sovrano fatto oggetto di un'indiscriminata aggressione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno affronta tematiche particolarmente delicate, che richiedono una necessaria attività di approfondimento. In ragione di ciò, sarebbe, a suo avviso, inopportuno procedere al voto nell'odierna seduta.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) osserva che lo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno sarebbe stato più che opportuno in passato, ossia in tempo di pace, ma rischia, ad oggi, di essere percepito all'esterno come un atto aggressivo, non facilitando, pertanto, l'attività diplomatica necessaria ad arrivare a una positiva composizione del conflitto in Ucraina.

Conclude ponendosi problematicamente sulla strategia di politica estera adottata dall'amministrazione americana, in vista di una soluzione diplomatica dell'attuale conflitto.

Anche ad avviso della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sarebbe opportuno disporre di più tempo per valutare i contenuti dell'articolato, con particolare riferimento all'effettiva portata della lettera *b-ter* dell'articolo 1.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Perosino, osserva preliminarmente che il parere sarebbe stato rubricato come un atto dovuto in un contesto diverso dall'attuale. Viceversa, in mancanza di un'adeguata e approfondita istruttoria sulla portata dell'Atto, è indubbio il rischio che una pronuncia favorevole sul provvedimento rischi di aggravare la già difficile situazione a livello internazionale ed essere interpretata all'esterno come un contributo, da parte dell'Italia, alla contrapposizione senza uscita tra le parti belligeranti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bagnai e dalla senatrice Bottici, chiedendo che il Governo indichi chiaramente i tempi a disposizione per completare l'*iter*.

Sull'opportunità di differire ad altra seduta la votazione del prescritto parere ha quindi luogo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il presidente [D'ALFONSO](#), i senatori [BOTTICI](#) (*M5S*) e [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), il sottosegretario GUERRA ed il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*).

Al termine, su proposta del presidente [D'ALFONSO](#), la Commissione conviene di rinviare l'esame e completare l'*iter* per il 5 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) integra la relazione da lui svolta nella seduta del 22 marzo.

In particolare, l'oratore si sofferma sull'articolo 28 del provvedimento, che meriterebbe, a suo avviso, numerosi approfondimenti nel dettaglio. Nell'allargare, infatti, l'ambito dell'originaria normativa in materia di *anti trust* (contenuta in un atto legislativo risalente al 1990), sono state create delle situazioni di ambiguità, come ad esempio in relazione alla disciplina delle posizioni dominanti (dove sembra allargarsi il potere discrezionale dell'autorità pubblica nell'individuazione di dette situazioni), e relativamente all'introduzione di criteri per la valutazione degli effetti anti-competitivi derivanti dal controllo di piccole imprese ad elevato contenuto innovativo.

Particolare problematicità riveste poi la nuova disciplina dell'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione, dove, nel dettaglio si interviene sia in relazione alle concentrazioni bancarie, sia relativamente a quelle nel settore assicurativo (cecando di facilitare le prime e ponendo, per contro, dei limiti alle seconde). Infatti, da un lato non sembra comprendersi appieno la *ratio* sottesa alla nuova disciplina e dall'altro essa andrebbe a trattare dei profili non considerati nella direttiva europea di riferimento.

Conclude sottolineando che il provvedimento all'esame della Commissione sembra proporsi, politicamente, di rafforzare significativamente i poteri di autorità la cui nomina è rimessa al Governo: ciò impone, tuttavia, un vaglio approfondito da parte della Commissione.

Interviene quindi il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), rilevando che l'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno rappresenta sicuramente un'importante occasione per valutare l'opportunità di introdurre una norma di presidio all'attività di regolazione svolta dagli organismi *anti-trust*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2022 ([n. 357](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, il presidente [D'ALFONSO](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, in riferimento ai più recenti sviluppi della vicenda riguardante la banca Monte dei Paschi di Siena, si è svolta l'audizione, davanti alle Commissioni congiunte VI Camera e 6a Senato, del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, il quale ha depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Fa presente inoltre che nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi il professore avvocato Giuseppe Melis, il professore avvocato Massimo Basilavecchia, il dottor Paolo Luigi Rebecchi per la Corte dei conti e il professor Eugenio Della Valle, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.2.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 311 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
311^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione ([n. 361](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si era convenuto sull'opportunità di concludere l'*iter* nella seduta odierna.

Il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*), rammenta che l'Atto del Governo in titolo recepisce una direttiva europea del 2019. Tanto l'Atto in sé, quanto il parere su di esso andrebbero quindi valutati senza tenere conto delle evoluzioni causate dal deterioramento della crisi in Ucraina e dallo scoppio del conflitto in quella regione. Sotto questo aspetto, peraltro, non sussiste alcuna sovrapposizione normativa con i recenti decreti-legge emanati dal Governo.

Dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo (pubblicata in allegato), che si conclude con un invito al Governo ad avviare un confronto in sede europea relativamente all'introduzione di aliquote agevolate per la cessione di beni strumentali come *computer* e *tablet*, ormai divenuti, soprattutto dopo la fase pandemica, beni essenziali per le attività di studio e professionali.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) sollecita una discussione del parere proposto prima di passare alla votazione.

Interviene quindi, nel merito, il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*), osservando che la proposta di

parere illustrata dal relatore non tiene conto di numerose, importanti, tematiche sottese al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, il cui esame inevitabilmente si intreccia con la delicata fase aperta dagli eventi bellici in Ucraina.

Infatti, l'Atto del Governo introduce un *bonus* fiscale per alcune categorie di beni riconducibili ad attività militari senza quantificare le possibili perdite di gettito a carico dell'erario. Sarebbe allora opportuno, al fine di garantire una doverosa trasparenza nei confronti dei contribuenti, non procedere al voto dello schema di decreto legislativo senza conoscerne esattamente le conseguenze e la portata rispetto alle spese militari.

L'oratore domanda quindi se il provvedimento iscritto all'ordine del giorno sia eventualmente suscettibile di modifiche e se sia possibile recepire la direttiva che ne è alla base anche parzialmente. Tale indagine, a suo avviso, avrebbe peraltro dovuto integrare un'accurata ricerca preventiva, che tenesse conto, altresì, delle pronunce adottate sul punto da altri Paesi europei.

Ulteriori questioni da approfondire riguarderebbero poi l'effettiva destinazione dei beni oggetto degli sgravi fiscali e, soprattutto, la corretta definizione del concetto di 'prodotto per la difesa', al fine di determinare l'esatta portata dello schema di decreto legislativo in esame. La direttiva in recepimento, pur datata 2019, riguarda beni il cui spettro, se confermato, sarebbe infatti incredibilmente ampio, ricomprendendo armamenti, munizionamento, apparecchiature per la direzione del tiro, veicoli e persino agenti di natura chimica e nucleare: richiama l'attenzione del relatore su tali aspetti, sollecitando altresì la Commissione ad approfondire tutti gli aspetti.

Il relatore [GRIMANI](#) (*Misto*), pur comprendendo il senso delle osservazioni formulate dal senatore Di Nicola, ribadisce la propria proposta di parere non ostativo.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Di Nicola, osserva brevemente che, da un lato, lo sgravio introdotto non appare pertinente all'attuale contesto di grave crisi internazionale e dall'altro rimane un rilevante problema di trasparenza della spesa, in quanto non viene indicato come coprire le mancate entrate.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rimarcando l'utilità del provvedimento volto a favorire lo sviluppo della difesa comune europea, che appare lo strumento più efficace nelle attuali condizioni per difendere i valori di democrazia e libertà alla base della cultura occidentale, messi in pericolo dalla politica aggressiva della Federazione russa.

Ad avviso del senatore [COMINCINI](#) (*PD*), eventuali indagini sulla definizione di 'prodotto per la difesa' non attengono allo specifico tecnico di carattere fiscale.

Osserva quindi che, come chiarito nella documentazione che integra l'atto del governo in titolo, alla misura non sono ascrivibili perdite di gettito in quanto si tratterebbe di una "partita di giro" connessa alla detraibilità dell'IVA.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), nel richiamare con preoccupazione gli ultimi dati resi dal Sipri (*Stockholm international peace research institute*) sull'aumento delle spese militari nel mondo, si pronuncia in senso decisamente contrario al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, osservando che, in relazione alle problematiche connesse alle spese militari, l'Europa appare eccessivamente influenzata dalle politiche adottate dall'amministrazione americana.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) si esprime favorevolmente, a nome della propria parte politica, sia sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno che sulla proposta di parere del relatore.

Anche il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), nell'osservare che il voto sulla proposta di parere del relatore avviene in condizioni caratterizzate da opacità e inconsapevolezza sulle problematiche emerse nel corso del dibattito, preannuncia invece, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

In via eccezionale il [PRESIDENTE](#) dà la parola al rappresentante del Governo per una puntualizzazione che ritiene utile ai fini della deliberazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, ribadendo che il provvedimento all'esame della Commissione concerne esclusivamente beni acquistati in Italia da un esercito di un Paese membro dell'Unione europea, nel pieno rispetto di un principio di reciprocità valevole in tutta l'Unione. Non vi è, peraltro, come precisato dalla relazione tecnica allegata, alcuna perdita di gettito per il bilancio dello Stato.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) chiede di poter intervenire nel merito del provvedimento.

Il presidente [D'ALFONSO](#) risponde affermativamente.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) si esprime quindi in senso fortemente critico sullo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno, che, a dispetto delle argomentazioni formali formulate nel corso del dibattito e delle osservazioni della rappresentante del Governo, appare strettamente connesso alle vicende della crisi Ucraina ed anzi contribuisce ad incamminare l'Italia verso una politica militarista (con spese per la difesa che sarebbero addirittura superiori a quelle russe), assolutamente non condivisibile.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [D'ALFONSO](#), previa verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore Grimani, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi il dottor Alberto Liguori, l'avvocato Maurizio Villani, la professoressa avvocato Livia Salvini, il dottor Massimo Scuffi, l'avvocato Davide Druda, il professor avvocato Andrea Giovanardi e il professor Domenico Chindemi, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361**

La Commissione, esaminato lo schema di parere in titolo, premesso che:
lo schema di decreto legislativo intende adeguare l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/2235, recando modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), al decreto-legge n. 331 del 1993 e al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise);
la citata direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019, contiene i criteri per il recepimento di norme relativamente agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione, prevedendo una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e dell'accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro a cui appartengono;
lo sforzo di difesa comune è un condivisibile obiettivo della politica europea, al pari della sostenibilità economica e della riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali;
i beni e le prestazioni dei servizi oggetto dell'esenzione sono esclusivamente quelli destinati alle forze armate di altri Stati membri, per uso sia di personale civile che militare e attengono a profili logistici e organizzativi, senza peraltro un'esclusione di equipaggiamenti bellici o di armamenti;
esprime parere non ostativo, nel presupposto che la disciplina in via di recepimento non ha alcuna sovrapposizione con la normativa derogatoria introdotta per la cessione di armi in favore della Repubblica Ucraina.
In termini più generali, la Commissione sollecita il Governo ad avviare un confronto in sede europea per una revisione della disciplina recata dalla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA - adeguandola alle sfide della competizione internazionale e agli obiettivi di inclusione sociale - per quanto riguarda l'applicazione di aliquote agevolate per la cessione di beni strumentali come computer e *tablet*, ormai divenuti, soprattutto dopo la fase pandemica, beni essenziali allo svolgimento di attività di studio e di lavoro professionale.

1.3.2.2.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 312 (ant.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
312^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)
indi della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), osservando preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. Nel dettaglio, l'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti. La prima sezione del DEF, in particolare, reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita.

Il Documento di economia e finanza 2022 include anche il Programma nazionale di riforma (sezione III del documento). Dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF espone quindi il quadro relativo all'anno 2021 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2025.

Richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il documento evidenzia come il PIL (prodotto interno lordo) abbia registrato nel 2021 un buon recupero con una crescita del 6,6 per cento in termini reali, dopo la contrazione del 9,0 per cento registrata nel 2020 a causa della pandemia.

Le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di

settembre 2022 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 24 marzo 2022.

La previsione di crescita tendenziale del PIL in termini reali per il 2022, in conseguenza di un livello di partenza del PIL trimestrale più elevato a fine 2021 rispetto a quanto stimato a settembre dello stesso anno, e considerando l'impatto economico del conflitto e delle sanzioni imposte nei confronti della Russia, viene rivista al 2,9 per cento, al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto al 4,7 per cento prospettato nello scenario programmatico della Nota di aggiornamento (NADEF) del settembre scorso. Anche la previsione del PIL per il 2023 scende, in confronto alla NADEF, al 2,3 per cento rispetto al 2,8 per cento previsto a settembre, mentre per il 2024 si prevede solo una lieve riduzione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento rispetto alla previsione della NADEF. La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il tasso di crescita 'potenziale' dell'economia italiana. Quest'ultimo, ipotizzando l'attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è stimato all'1,4 per cento. Nello scenario programmatico, invece, grazie ai prossimi interventi previsti dal Governo, la crescita del PIL reale è prevista pari al 3,1 per cento nel 2022, 2,4 per cento nel 2023, 1,8 per cento nel 2024 e 1,5 per cento nel 2025.

Relativamente alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, e per quanto riguarda specificamente i temi di interesse della Commissione, osserva quindi che il DEF evidenzia che le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano nel 2021, per effetto della ripresa economica, valori superiori a quelli del 2020. Infatti, rispetto al 2020 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano un incremento in valore assoluto di circa 72,2 miliardi di euro. In rapporto al PIL, le entrate totali registrano un incremento dal 47,4 per cento del 2020 al 48,3 per cento del 2021. In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 48,3 miliardi di euro. In rapporto al PIL, si attestano al 29,7 per cento (rispetto al 28,9 per cento del 2020). Concorrono a tale incremento tutti i principali aggregati (imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale). Tra le determinanti dell'aumento delle imposte dirette, il DEF segnala l'andamento positivo delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie per effetto della dinamica favorevole dei mercati finanziari registrata nel corso del 2020 e il gettito IRPEF da ritenute sui redditi dei dipendenti privati ed autonomi legato al progressivo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che registrano, nel 2021, un incremento del 6,7 per cento rispetto al 2020, anch'esso attribuito prevalentemente al progressivo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Con riferimento al comparto delle imposte indirette, il DEF afferma che il gettito IVA sugli scambi interni mostra una maggiore dinamicità per effetto sia dell'aumento dell'inflazione, sia della domanda interna, e che il gettito dell'IVA sulle importazioni torna a registrare tassi di variazione fortemente positivi, come conseguenza della ripresa dei volumi di acquisto dall'estero e della forte salita dei prezzi all'importazione. La variazione risulta positiva anche in relazione ad altre tipologie di tributi, quali le accise, le imposte sostitutive, le tasse automobilistiche e le imposte su lotto e lotterie.

La pressione fiscale si attesta quindi, nel 2021, al 43,5 per cento, con un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Correggendo i dati per tenere conto della classificazione di svariati sgravi fiscali e contributivi come misure di spesa, la pressione fiscale effettiva del 2021 risulterebbe pari al 41,7 per cento del PIL.

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, il DEF stima un andamento crescente delle entrate totali per tutto il periodo di previsione 2022-2025 (da 913,6 miliardi nel 2022 a 987,3 miliardi nel 2025). In termini di incidenza sul PIL, le stime relative alle entrate totali della pubblica amministrazione registrano un incremento al 48,5 per cento nel 2022 e al 48,8 per cento nel 2023. Nel 2024 e nel 2025, invece, si riducono rispettivamente al 47,3 e al 46,9 per cento del PIL. Nel DEF il Governo afferma che tale andamento è fortemente influenzato dalla dinamica dei flussi di entrata del programma NGEU.

In particolare, le entrate tributarie mostrano, in valore assoluto, un andamento crescente per tutto il periodo di previsione 2022-2025 (da 548,6 miliardi nel 2022 a 597,1 miliardi nel 2025). In rapporto al

PIL, invece, le medesime presentano un andamento decrescente dal 29,1 per cento del 2022 al 28,4 per cento del 2025. Si evidenzia, in particolare, che l'andamento riflette, fra l'altro, la revisione dell'IRPEF operata dalla legge di bilancio 2022, che comporta un alleggerimento del carico fiscale per tutti i contribuenti, con conseguente aumento del reddito disponibile e riduzione del cuneo fiscale sul fattore lavoro, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea.

La pressione fiscale scende al 43,1 per cento nel 2022 (rispetto a 43,5 nel 2021) continuando a ridursi, in misura più attenuata, negli anni successivi fino a raggiungere il valore di 42,2 per cento nel 2025.

Considerando la classificazione come spesa di svariati sgravi fiscali e contributivi, la pressione fiscale del 2022 risulterebbe pari al 41,2 per cento.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, nel documento il governo dichiara collegati alla decisione di bilancio anche una serie di disegni di legge di interesse della Commissione, recanti: disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione; revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali; delega per la riforma fiscale; delega per la riforma giustizia tributaria; riordino del settore dei giochi.

Unitamente al DEF, il governo ha poi trasmesso al Parlamento la relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. La relazione viene adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio). Tale norma prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.

Nel dettaglio, la presentazione della relazione è motivata dal fatto che, in base alle nuove stime disponibili nel 2021, il saldo di bilancio in termini strutturali risulta peggiorato di circa un punto percentuale di PIL rispetto al 2020. Per il 2022 si prevede un miglioramento del saldo strutturale inferiore alla variazione indicata nella precedente NADEF e nel Documento programmatico di bilancio (DPB). Ne risulta un profilo diverso, in particolar modo nel 2022, rispetto a quello programmato nella NADEF e nel DPB in termini di velocità di convergenza verso l'OMT.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) osserva innanzitutto che, pur tenendo conto dei dati, di sicuro interesse, sulle entrate dello Stato e sui nuovi occupati forniti dal documento, i reali effetti del conflitto in Ucraina non si sono ancora completamente e pienamente dispiegati. Il rischio, quindi, è che, nel momento in cui ciò avverrà, non si potrà disporre di risorse adeguate a far fronte alla crisi, anche tenendo conto che alcuni di tali effetti potrebbero permanere anche successivamente alla fine delle ostilità.

L'oratrice si sofferma quindi sulle misure concernenti i *bonus* in materia edilizia, che hanno prodotto notevoli effetti sulla ripartenza economica del Paese nel 2021, nonostante la disciplina in materia sia comunque eccessivamente complessa e manchi di unitarietà. Servirebbe allora, qualora si voglia che le predette misure assumano carattere strutturale, una normativa chiara, unica e con percentuali armonizzate.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla senatrice Bottici in materia edilizia, interviene brevemente il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), rimarcando la necessità di estendere la portata temporale delle misure, al fine di stabilizzare il valore dei capitolati (ad oggi eccessivamente alto), e di procedere ad una semplificazione delle procedure.

Ad avviso del senatore [LANNUTTI](#) (Misto-IdV), le analisi e le stime contenute nel documento all'esame della Commissione appaiono, se viste alla luce della recente crisi internazionale, connotate da eccessivo ottimismo, anche tenendo conto della sempre più manifesta volontà, da parte

dell'Occidente, di non volere un'effettiva composizione del conflitto in Ucraina, senza vinti né vincitori.

La situazione reale del Paese, peraltro, mostra uno scenario ben diverso, connotato da un'eccezionale rialzo dell'inflazione, con conseguente -e forte- impatto negativo sui redditi di famiglie ed imprese. Particolarmente colpito è -ad esempio- il settore agricolo, con rialzi delle sostanze chimiche necessarie alle attività del comparto che superano anche il 100 per cento e che mettono concretamente a rischio la vita stessa delle aziende, a causa della totale assenza di margini di ricavo.

La presidente [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) osserva, incidentalmente, che dal Documento di economia e finanza emerge comunque una leggera diminuzione della pressione fiscale rispetto al 2021.

Condivide quindi le osservazioni formulate dal senatore Lannutti sull'eccessivo rialzo dell'inflazione e sull'impatto negativo di esso sulla vita delle famiglie e delle imprese.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) osserva che il continuo ricorso a ristori emergenziali per fronteggiare il caro-energia non porterà a risultati apprezzabili, soprattutto perché prima o poi non si disporrà più delle risorse economiche necessarie. Una misura più strutturale ed efficace sarebbe, per contro, l'adozione di uno scostamento di bilancio corrispondente al gettito delle accise, da sospendere almeno per un anno.

Con riferimento, quindi, ai *bonus* edilizi, osserva che l'attuale, non positiva, situazione è stata conseguenza di tre fattori: l'eccessiva percentuale del beneficio, i problemi interpretativi sottesi alla normativa e la recente bulimia legislativa. Tale concentrazione di criticità, infatti, ha fatto sì che le banche bloccassero quasi tutte le cessioni di credito. Sarebbe pertanto necessario, a suo avviso, un intervento di natura strutturale caratterizzato da percentuali realistiche e connotato da certezza nei tempi.

Dopo essersi posto criticamente sul silenzio tenuto dalle associazioni sindacali di fronte al rapido salire dell'inflazione, conclude soffermandosi sull'opportunità di ridimensionare drasticamente e con interventi radicali l'ammontare di crediti erariali inesigibili presenti nel cosiddetto 'magazzino fiscale'.

Relativamente alla disciplina dei *bonus* edilizi, il senatore [FENU](#) (*M5S*) osserva che già la normativa vigente prevede tempistiche definite per la riduzione delle percentuali (80 per cento nel 2024 e 75 per cento nel 2025). Invita quindi a soppesare attentamente l'eventuale introduzione di ulteriori interventi normativi, in quando essa potrebbe riverberarsi negativamente sui lavori già in corso.

Con riferimento, poi, alle materie principali trattate dal Documento (come l'evoluzione del gettito fiscale e la disciplina dei *bonus* in materia edilizia), auspica la possibilità di poter disporre, prima del voto, di una documentazione integrativa di dettaglio, al fine di poter valutare correttamente l'efficacia delle attuali misure sia in termini macroeconomici che di gettito erariale. Data l'innegabile spinta alla crescita del PIL di tali agevolazioni, un loro eventuale abbandono sarebbe deleterio e segnaletico di una pervicace e sotterranea volontà di frenare la ripresa dell'economia nazionale.

Sull'opportunità di poter disporre di ulteriore documentazione di dettaglio ha quindi luogo un dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), la presidente [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) (che auspica, altresì, l'assegnazione di uno specifico affare da parte del Presidente del Senato e l'effettuazione di audizioni, *in primis* l'UPB, al fine di pervenire al voto di un atto di indirizzo al Governo), e nuovamente il senatore [FENU](#) (*M5S*), che preferisce un approccio più immediato rispetto all'esame del Documento.

La presidente [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in qualità di relatrice sul documento, precisa quindi che il documento all'esame della Commissione prefigura anche degli interventi strutturali per affrontare la

crisi. Ovviamente, rispetto al quadro ivi descritto, incide la grave crisi connessa al conflitto in Ucraina, i cui effetti concreti, tuttavia, non possono essere prevedibili.

Ribadisce quindi la necessità di affiancare alle misure contingenti dettate dall'emergenza, anche degli interventi strutturali.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) osserva a sua volta che sarebbero necessarie, altresì, delle specifiche misure a tutela dell'occupazione e del potere d'acquisto dei consumatori.

Replica a sua volta la presidente [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), osservando che un'efficace incentivo, sotto questo punto di vista, è certamente rappresentato dalla riduzione del cuneo fiscale e da un'efficace riforma del fisco.

Interviene infine il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, precisando che il Documento di economia e finanza non contiene solo stime favorevoli ma prende in considerazione anche la possibilità di scenari avversi. Pesa, sul quadro generale, la difficile ed imprevedibile crisi internazionale derivante dal conflitto in Ucraina (in quanto è impossibile, ad oggi, prevedere gli effetti di un eventuale, ulteriore pacchetto di sanzioni verso la Russia), ma nel documento presentato al Parlamento vi è piena consapevolezza della difficoltà della situazione.

Con riferimento alla ripresa economica del 2021, osserva quindi che essa va valutata, tuttavia, anche alla luce del significativo calo del prodotto interno lordo avvenuto nel 2020. In ogni caso, il Governo sta studiando misure di medio e lungo periodo, sicuramente necessarie, per fronteggiare gli effetti dalla attuale crisi energetica.

Ricorda infine che nel Documento sono trattate anche rilevanti problematiche connesse alla spesa pubblica, ed in particolare alla forte sofferenza di settori strategici quali la sanità e l'istruzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, martedì 12 aprile, sono stati auditi il consigliere Piercamillo Davigo, il professore avvocato Giovanni Girelli, il professore Fabrizio Amatucci e il professore Giacinto Della Cananea, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,55.

